

Allegato n.6

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1994 (3)	Meno: ratei al 31.12.1993 (4)	Più: ratei al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3+4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 7 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	1.509.424.000.000	1.509.423.521.000	1.449.768.056.351	335.949.764.990	371.272.763.993	1.485.091.055.354
Contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n.233/1990	224.342.000.000	224.343.381.000	221.204.286.244	55.915.619.286	55.096.222.526	220.384.889.484
Contributo di risanamento, ex art. 17 della legge n. 160/1975, dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 405/1990	110.302.000.000	110.301.726.000	108.815.822.678	27.453.274.227	27.120.849.585	108.483.398.036
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987	15.840.000.000	15.839.726.000	16.272.602.989	4.290.274.207	3.994.109.719	15.976.438.501
Contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990	—	—	5.808.134.189	1.895.713.096	878.559.030	4.790.980.123
TOTALE	1.859.908.000.000	1.859.908.354.000	1.801.868.902.451	425.504.645.806	458.362.504.853	1.834.726.761.498

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1994 (3)	Meno: ratei al 31.12.1993 (4)	Più: ratei al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari	17.100.000.000	19.900.000.000	15.877.695.216	—	—	15.877.695.216
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni	938.000.000	270.360.000	613.311.669	576.640.000	363.527.554	400.199.223
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50, della legge n. 153/1969	—	—	65.971.531	—	—	65.971.531
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione	—	—	249.719.340.086	—	—	249.719.340.086
TOTALE	18.038.000.000	20.170.360.000	266.276.318.502	576.640.000	363.527.554	266.063.206.056

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1994 (3)	Meno: ratei al 31.12.1993 (4)	Più: ratei al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
Ammende, multe e sanzioni civili	9.999.989.000	9.999.766.000	13.052.887.285	4.016.231.544	3.438.462.379	12.475.118.120
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8, 3 e 4 comma, D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983	4.000.000	1.000.000	—	—	—	—
Interessi di dilazione e differimento	—	—	4.352.158.453	—	—	4.352.158.453
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984	290.000.000	97.000.000	114.850.842	—	—	114.850.842
Entrate varie	6.925.000.000	11.557.000.000	1.858.357.506	—	—	1.858.357.506
TOTALE	17.218.989.000	21.654.766.000	19.378.254.086	4.016.231.544	3.438.462.379	18.800.484.921

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 1994 (3)	Meno: rateo al 31.12.1993 (4)	Più: rateo al 31.12.1994 (5)	Più: risconto al 31.12.1993 (6)	Meno: risconto al 31.12.1994 (7)	TOTALE (dato economico) (8)=(3-4+5+6-7)
A). RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE	14.461.072.000.000	15.044.447.000.000	14.618.707.514.644	126.999.000.000	198.779.000.000	72.532.000.000	80.223.000.000	14.682.796.514.644
a detrarre:								
- Art. 1, legge n. 222/1984	206.500.000.000	120.200.000.000	113.802.051.893	1.326.000.000	1.235.000.000	12.000.000	21.000.000	113.702.051.893
- Art. 1, legge n. 140/1985 e legge n.544/1988	175.000.000.000	115.300.000.000	112.692.310.085	1.900.000.000	1.000.000.000	371.000.000	399.000.000	111.764.310.085
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	650.000.000	560.000.000	544.719.084	—	—	—	—	544.719.084
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3 comma, lettera c), legge n.88/1989	2.516.000.000.000	2.516.000.000.000	2.516.000.000.000	—	—	—	—	2.516.000.000.000
- Onere pensionistico ante 1989 - comma 6, art.37, legge n. 88/1989	1.685.000.000.000	1.685.000.000.000	1.685.000.000.000	—	—	—	—	1.685.000.000.000
- Quota parte pensione-art.11, legge n.54/1982	1.324.295.000.000	1.324.295.000.000	1.324.000.000.000	—	—	—	—	1.324.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt. 6, leggi n.140/1985 e n.544/1988	130.000.000.000	135.000.000.000	136.760.881.581	—	—	—	—	136.760.881.581
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate	12.000.000	15.000.000	15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
- Maggiore onere rate pens. modif. redditi D.L. 503/1992	40.000.000.000	40.000.000.000	14.821.000.000	—	—	—	—	14.821.000.000
- Maggiore onere perequazione rate pens. dall'1.1.1994	52.000.000.000	99.000.000.000	93.492.000.000	—	—	—	—	93.492.000.000
Totale delle detrazioni	6.129.457.000.000	6.035.370.000.000	5.997.127.962.643	3.226.000.000	2.235.000.000	383.000.000	420.000.000	5.996.099.962.643
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	8.331.615.000.000	9.009.077.000.000	8.621.579.552.001	123.773.000.000	196.544.000.000	72.149.000.000	79.803.000.000	8.686.696.552.001
ASSEGNI DI CUI ALL'ART 5, LEGGE N.222/1984	408.000.000	408.000.000	476.103.935	—	—	—	—	476.103.935
INDENNITA' DI MATERNITA' LEGGE N.546/1987	35.750.000.000	30.530.000.000	25.901.157.843	8.300.000.000	9.400.000.000	—	—	27.001.157.843
TOTALE A)	8.367.773.000.000	9.040.015.000.000	8.647.956.813.779	132.073.000.000	205.944.000.000	72.149.000.000	79.803.000.000	8.714.173.813.779
B): ONERE PREVENZ. E CURA DELL'INVALIDITA'	4.242.000.000	2.794.000.000	1.893.909.000	—	—	—	—	1.893.909.000
TOTALE B)	4.242.000.000	2.794.000.000	1.893.909.000	—	—	—	—	1.893.909.000
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	8.372.015.000.000	9.042.809.000.000	8.649.850.722.779	132.073.000.000	205.944.000.000	72.149.000.000	79.803.000.000	8.716.067.722.779

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	4.626.000.000	4.012.000.000	4 274 976.000
TOTALE A)	4.626.000.000	4.012.000.000	4.274.976.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Enti di patronato e assistenza sociale	4.831.000.000	4.183.000 000	4 170 218.000
- Istituto italiano di medicina sociale	23.300.000	20.300.000	21 235.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
- Trasferiti ad altri Enti di previdenza	671.000.000	1 045.000.000	1 071.045.290
TOTALE B)	5.525.300.000	5.248.300.000	5.262.498.290
TOTALE (A+B)	10.151.300.000	9.260.300.000	9.537.474.290

Allegato n. 11

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
Rimborsi di contributi ordinari	55.922.000.000	55 922.000 000	55 260 614.837
Rimborsi di contributi addizionali riservati al risanamento della Gestione	3 562.000.000	3 562 000 000	3 305 519 381
Rimborso di contributi di maternità	512.000.000	512 000 000	540 623.571
Rimborso dei proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni	2.000.000	2.000 000	2 379.693
Rimborso di riserve e valori di riscatto	—	—	236 281 403
TOTALE (A+B)	59.998.000.000	59.998.000.000	59.345.418.885

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 1994 è stata interessata dai seguenti provvedimenti.

Con D.M. 18 luglio 1994 è stato fissato nella misura di £ 68.214 il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per il 1994 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge n. 233/1990.

Il comma 1 dell'art. 10 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'aumento di 0,5 punti percentuali delle aliquote di contribuzione I.V.S. dovute dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dagli imprenditori agricoli a titolo principale.

Per effetto di detta norma, le aliquote di contribuzione I.V.S., da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza alla specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, risultano, dal 1° gennaio 1994 così determinate: 15% (ridotta al 12,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per la generalità delle imprese; 12% (ridotta al 7,50% per i giovani di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti a corrispondere allo SCAU, ammontano, dal 1° gennaio 1994, rispettivamente al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%.

Per l'anno 1994, per effetto dell'aumento derivante dal meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della legge n. 160/1975, è stato determinato in £ 790 a giornata, l'importo del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 17 della stessa legge.

Si fa presente, infine, che il D.M. 4 luglio 1994, emanato dal Ministero del Lavoro in attuazione degli artt. 3, comma 1 e 5, comma 1, della legge n. 185/1992, ha disposto, a favore delle aziende singole o associate, danneggiate da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 3, comma 1, della predetta legge n. 185/1992, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, nelle seguenti misure:

- 25% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 35% e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica;

- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica.

La misura del contributo di maternità di cui alla legge n. 546/1987, non ha subito variazioni ed è rimasta, pertanto, stabilita in L. 18.000 annue a carico di ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione.

Anche per l'anno 1994, infine, hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche danneggiate da calamità naturali.

Passando ad esaminare le prestazioni, nel corso del 1994 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti, già illustrati a suo tempo.

In particolare hanno avuto rilevante incidenza le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 che, per quanto riguarda i CD/CM, ha previsto l'elevazione da 15 a 20 anni con gradualità dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché sostanziali modifiche nei criteri di determinazione del reddito pensionabile ed ha dettato una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti acquisiti dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

Notevoli riflessi sono derivati, altresì, alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica" che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica.

In particolare il comma 5 dell'art. 11 ha disposto, dal 1° gennaio 1994, l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo non superiore a 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo.

Dal 1° novembre 1994 le pensioni hanno beneficiato dell'aumento a titolo di perequazione automatica che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica con decorrenza dal 1994 sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno.

Il termine del 1° novembre, peraltro, è stato differito, con effetto dal 1995, al 1° gennaio successivo di ogni anno, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995.

La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione per l'anno 1994, che era stato attribuito in via previsionale in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, è stata adeguata al 4 per cento con decreto ministeriale del 20 novembre 1994.

A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, detto aumento è stato attribuito per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del trattamento minimo; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo, la percentuale di aumento è stata attribuita in misura pari al 90 per cento; per le fasce di importo eccedente il triplo del minimo, la percentuale di aumento è stata attribuita in misura pari al 75 per cento.

Dal 1° gennaio 1994, essendo cessato il blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dalla legge n. 438 del 1992, si è reso nuovamente possibile procedere alla liquidazione delle pensioni di anzianità.

Al riguardo l'art. 11, commi 8, 9 e 10 della legge n. 537 del 1993, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle pensioni di anzianità, con riguardo sia ai requisiti per il diritto a pensione di anzianità, sia alla decorrenza di tali pensioni, sia, infine, al regime transitorio per coloro che possono far valere i requisiti contributivi al 31 dicembre 1994.

Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni di anzianità dall'anno 1994, il comma 8 dell'art. 11 della legge n. 537 ha stabilito che i termini del 1° maggio e del 1° novembre di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 438 del 1992, sono rispettivamente fissati al 1° luglio per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini o di 52 anni di età, se donne, ed al 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi, fatta eccezione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengano il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

Per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti di assicurazione e

di contribuzione richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1° gennaio 1994, a norma del comma 2 quinquies dell'art. 1 della legge n. 438 del 1992.

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione e la disciplina del cumulo con i redditi da lavoro, l'art. 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993 ha sostituito il comma 6 dell'art. 10, del decreto n. 503 del 1992 ed ha stabilito, all'art. 6-bis, che le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

Per effetto della disposizione sopra riportata non sono più richiesti, per i lavoratori autonomi, la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguenziale obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria. Pertanto, tali lavoratori possono continuare ad ottenere la pensione di anzianità anche in costanza di attività di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il decreto legge 28 settembre 1994 n. 553, ha temporaneamente sospeso l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto citato dispone infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Lo stesso articolo prevede una serie di deroghe al blocco delle pensioni riguardanti soprattutto i lavoratori dipendenti, deroghe che possono avere riflessi anche nella Gestione CD/CM laddove i destinatari maturino il diritto a pensione di anzianità in tale Gestione, con il cumulo della contribuzione da lavoratore dipendente.

Il decreto legge 26 novembre 1994 n. 654, entrato in vigore il 28 novembre

1994, ha confermato, con effetto dal 28 settembre 1994, la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

L'art. 13, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, un nuovo blocco delle pensioni di anzianità.

Relativamente alla integrazione al trattamento minimo, per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38, dell'art. 11 della legge n. 537/1993, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993, rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 503/1992. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al minimo è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503/1992, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il già citato comma 38 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 dispone, alla lettera a), che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo, è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo, calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta a lire 39.152.750.

La Gestione è inoltre interessata dai riflessi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 ter della legge 17 marzo 1993, n. 63, che, nell'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, consente il pieno riconoscimento, ai fini previdenziali dell'attività autonoma e associata in agricoltura, prestata negli anni 1957/1961 per periodi inferiori all'anno, a causa dell'assolvimento degli obblighi di leva. Tali periodi inferiori all'anno, che non potevano essere considerati secondo la rigida applicazione dei criteri di cui all'art. 5 della legge n. 1047/1957,

sono ora da ritenere "attribuibili" con il provvedimento di cui all'art. 4-ter citato.

La Gestione è, altresì, interessata dai riflessi derivanti del nuovo orientamento dell'Istituto che, allineandosi ad alcune pronunce della Corte di Cassazione sulla materia, ha ritenuto applicabile anche nei confronti dei CD/CM le statuizioni dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, a tutela dei fanciulli adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione (14 anni), finora ritenute applicabili nel solo ambito del lavoro dipendente.

Per completezza d'informazione si citano, infine, le seguenti sentenze della Corte Costituzionale, la cui applicazione farà sentire gli effetti in esercizi futuri:

-sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

-sentenza n. 240 dell'8 giugno 1994, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.